

Ancona, 06/12/2021

Ai soci / lavoratori
della COOSS MARCHE

prot. 01/g/ab

Oggetto: 2021 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali". Obbligo vaccinazione dal 15 dicembre 2021.

Gentilissimi Lavoratori,
visto il D.L. n. 172 del 26/11/2021 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", si riportano le seguenti disposizioni di seguito sinteticamente riportate, in riferimento all'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, comprendente la somministrazione della dose vaccinale di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, si porta a conoscenza di quanto segue:

1. Adempimento dell'obbligo vaccinale

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal **15 dicembre 2021**, anche la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.

a) Obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

Esercenti le professioni sanitarie: Infermiere, Logopedista, Medico, Educatore Professionale, Fisioterapista, Tecnico Riabilitazione Psichiatrica;
Operatori di interesse sanitario: Operatore socio-sanitario;

b) Verifica adempimento obbligo vaccinale

Obbligo a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, **a far data dal 15 dicembre 2021**, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, e tale vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.

Saranno gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che avvalendosi della Piattaforma nazionale eseguiranno immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, e daranno comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro della mancata vaccinazione. **L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche effettuate, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.**

c) Termini di validità della somministrazione della dose di richiamo COVID-19

Attualmente il periodo è di 5 mesi dalla somministrazione della 2° dose

2. Estensione dell'obbligo vaccinale

Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19

previsti, si applica anche alle seguenti categorie:

- *personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;*
- *personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis;*

a) Verifica adempimento obbligo vaccinale

Saranno i responsabili che verificheranno immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulterà l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i responsabili inviteranno, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione:

- comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i responsabili inviteranno l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra, i responsabili accerteranno l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne daranno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determinerà l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione sarà efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e resteranno ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. **I responsabili provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa.**

b) Termini di validità della somministrazione della dose di richiamo COVID-19

Il completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, deve essere effettuato comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Amedeo Buranti
